# LA SCISSIONE





**DEFINIZIONE** 



Con la scissione una società assegna il proprio patrimonio o parte di esso, ad una o più società preesistenti o contestualmente costituite nonché le relative azioni o quote ai suoi soci.




**IN PRATICA** 




Da un'unica entità se ne formano due o più, con la redistribuzione delle quote sociali o azioni ai soci, oppure la società o parte di essa viene incorporata in altra/altre aziende.

- 1) <u>Scissione totale proporzionale</u> ( con costituzione di New Co ) Quando da un'azienda se ne costituiscono due o più , nell'ambito delle quali i soci continuano a mantenere lo stesso rapporto di quote sociali.
- 2) <u>Scissione totale non proporzionale</u> ( con costituzione di New Co) Quando da un'azienda se ne costituiscono due o più , nell'ambito delle quali i soci parteciperanno chi all'una e chi all'altra società.
- 3) <u>Scissione parziale proporzionale</u> (con costituzione di New Co) Caso simile al n 1) ma l'azienda iniziale continua a permanere scindendo solo uno o più rami, ed i soci avranno quote paritetiche in entrambe le aziende.
- 4) <u>Scissione parziale non proporzionale</u> ( con costituzione di New Co ) Caso simile al n 1) ma l'azienda iniziale continua a permanere scindendo solo uno o più rami ed i soci parteciperanno chi all'una e chi all'altra società.
- 5) <u>Scissione per incorporazione proporzionale</u>. Quando da un'azienda se ne costituiscono due o più facendo partecipare i rami dalla stessa scissi in società già esistenti e con tutti i soci che parteciperanno in tutte le nuove realtà societarie. In tale ipotesi andranno rideterminati i rapporti di concambio.
- 6) <u>Scissione per incorporazione non proporzionale</u>. Quando da un'azienda se ne costituiscono due o più facendo partecipare i rami dalla stessa scissi in società già esistenti ed i soci parteciperanno chi all'una e chi all'altra società. In tale ipotesi andranno rideterminati i rapporti di concambio.


#### SCISSIONE TOTALE, IN SENSO STRETTO PROPORZIONALE




#### SCISSIONE TOTALE, IN SENSO STRETTO NON PROPORZIONALE




#### SCISSIONE PARZIALE, IN SENSO STRETTO PROPORZIONALE



#### SCISSIONE PARZIALE, IN SENSO STRETTO NON PROPORZIONALE




#### SCISSIONE TOTALE, PER INCORPORAZIONE PROPORZIONALE



Studio Coda Zabetta & Mongiardini Relatore: Fabio Mongiardini

#### SCISSIONE TOTALE, PER INCORPORAZIONE NON PROPORZIONALE



#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamentazione civilistica

Da art. 2506 a art. 2506 quater del codice civile

Rinvio a norme su fusione

Imposte dirette: art. 173 Tuir
Iva: operazione esclusa
Registro: in misura fissa Euro 200,00
(anche in presenza di immobili)
Ipotecarie e catastali: in misura fissa

Euro 200 + 200 Euro (in presenza di

beni immobili)

Articolo 37 bis DPR 600/73 comma 1, 2 e 3 lettera a Norme antielusive

#### **ARTICOLO 173 TUIR**



La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

#### ARTICOLO 37 BIS DPR 600/73



- 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
- 2. L' amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: trasformazioni, fusioni, scissioni.

Presupposti dell'elusione







Presenza di un risparmio fiscale

Risparmio fiscale indebito

Non sussistenza di valide ragioni economiche idonee a neutralizzare la contestazione di elusività, pur in presenza delle due circostanze precedenti.

# Presupposti dell'elusione

La lecita pianificazione fiscale assume i connotati della illecita elusione fiscale solo quando il risparmio di imposta che essa origina ha natura indebita, ossia derivi:



Da operazioni che nella sostanza non realizzino alcun risultato giuridico-economico effettivo, diverso dal mero risparmio fiscale che in assenza di quelle stesse operazioni non si sarebbe generato.



Elusione (abuso)
pacificamente
riconosciuta come tale
da tutti.



Da operazioni che, pur essendo attuate per addivenire in concreto ad una sistemazione di assetti proprietari e interessi economici diversa dalla situazione di partenza, vengono perfezionate scegliendo soluzioni organizzative artificiose e strumenti giuridici anomali soltanto perché consentono un risparmio fiscale rispetto al carico tributario che si genererebbe ove venissero adottate soluzioni organizzative e gli strumenti giuridici "adeguati" per addivenire a quel determinato risultato in quella determinata situazione.



Elusione (abuso) non pacificamente riconosciuta come tale da tutti, per lo meno a livello di dottrina.

NORME ANTIELUSIVE

Valide ragioni economiche



Legittimo o indebito che sia il risparmio di imposta che una specifica scissione appare idonea a determinare, va ricordato come ogni possibile contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria risulti inibita ove l'operazione risulti giustificata da "valide ragioni economiche".

Le "valide ragioni economiche" di un'operazione di scissione possono essere molteplici. Tra quelle più ricorrenti, si segnalano ad esempio:

- Ragioni legate al perseguimento di determinati obiettivi di carattere gestionale, quali ad esempio il raggiungimento di soglie dimensionali minime per poter competere sul mercato, il perseguimento di economie di scala produttive o commerciali, la razionalizzazione dei cicli produttivi e distributivi;
- Ragioni legate alla volontà di limitare o contenere gli effetti dannosi di un deterioramento dei rapporti fra i soci, separando la compagine sociale della società scissa piuttosto che riproducendola inalterata anche nelle società beneficiarie;
- Ragioni legate alla volontà di procedere a una riorganizzazione degli assetti proprietari all'interno di un gruppo di tipo societario o familiare, ad esempio per finalità di passaggio generazionale nell'ambito del quale si vuole però mantenere la titolarità della componente patrimoniale dell'impresa in capo ai "vecchi" soci;
- Ragioni legate alla volontà di frazionare il rischio di impresa o separare il rischio di impresa dalla componente patrimoniale.

Prova delle valide ragioni economiche



La sussistenza delle valide ragioni economiche può essere dimostrata dal contribuente con ogni mezzo di prova:

- in sede di interpello preventivo ove il contribuente decida di avvalersi di tale procedura art. 37 bis c.8 Dpr 600/73;
- in sede di risposta all'eventuale richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 37-bis co. 4 del DPR 600/73, nonché nell'eventuale successiva fase contenziosa davanti alla giustizia tributaria.

Fermo restando quanto sottolineato in merito alla piena libertà dei mezzi di prova, un documento che ricopre spesso una notevole centralità, ai fini della prova delle valide ragioni economiche della scissione, è rappresentato dalla c.d. "Relazione accompagnatoria degli amministratori al progetto di scissione, di cui all'art. 2506-ter c.c., la cui funzione è, tra le altre, quella di illustrare e giustificare l'operazione di scissione nel suo complesso, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista economico, nell'ottica di una corretta informativa ai soci chiamati a deliberare sulla scissione e ai soggetti terzi.





# SVILUPPO DEL PROGETTO



1) Valutazione dell'azienda nella sua interezza per la determinazione dei valori.



2) Scissione immobiliare (spin-off) proporzionale.

Risultato: A) Società SNC Operativa (50+50% genitori)

B) New Co SRL Immobiliare (50+50% genitori)

#### Imposte sulla scissione:

- -Tutte in misura fissa le indirette (registro/ipotecarie/catastali)
- Zero Iva
- Zero imposte dirette (mantenimento dei valori della scissionaria).



3) Donazione della totalità delle quote da parte della mamma al figlio e del 45% su 50% complessivo delle quote del padre al figlio della società operativa (A), più trasformazione SNC in SAS.

Il figlio acquisirà la qualifica di accomandatario (post acquisizione dei requisiti per le licenze sui mezzi) e il papà diventerà accomandante, limitandone così le responsabilità (i soci non vogliono procedere alla trasformazione della SNC in SRL per ragione di costi).

NUOVA COMPOSIZIONE DELLA SOCIETA' (A) OPERATIVA: figlio al 95% accomandatario, padre al 5% accomandante.

RISPETTO DELLA CONDIZIONE PER ESSERE IMPRESA ARTIGIANA.

SVILUPPO DEL PROGETTO



4) Donazione delle quote dei genitori ai tre figli della NEW CO (B) con diritto di usufrutto sulle stesse (percezione dei dividendi in capo agli usufruttuari).

Tale donazione dovrà avvenire in modo tale che il numero delle quote donate ai figli fungano da bilanciamento a quanto precedentemente donato al figlio - 95% quota società operativa (A)

SVILUPPO DEL PROGETTO

AZIENDA A: valore del 95% ricevuto dal figlio in forma di quote € 500.000,00



#### AZIENDA B:

valore complessivo € 1.300.000,00 Le quote verranno così distribuite:

- Figlia: 46,15% = € 600.000,00
- Figlia: 46,15% = € 600.000,00
- Figlio: 7,70% = € 100.000,00
- Totale: € 1.300.000,00

VALORE COMPLESSIVO DELLE QUOTE RICEVUTE DAI FIGLI:

- Figlio: € 500.000,00 (A) + 100.000,00 (B) = 600.000,00
- Figlia: € 600.000,00 (B)
- Figlia: € 600,000,00 (B)

Valore totale del patrimonio trasferito: € 1.800.000,00.

SVILUPPO DEL PROGETTO



Tutte le operazioni di donazione rientrano in franchigia ai fini dell'imposta di donazione.

Norma antielusiva: art. 37 DPR 600/73

Operazioni di riassetto nell'ambito della famiglia: il Ministero si è già più volte pronunciato dichiarando non elusive le operazioni inerenti al riassetto aziendale nell'ambito familiare.